

Newsletter Legale

N° 2 del mese di Maggio 2025

Indice:

2.1 La prova del diritto alla provvigione

2.2 Cambio di proprietà o di gestione nell'agenzia

2.3 Il contratto di agenzia in Svizzera

2.1 La prova del diritto alla provvigione

Con ordinanza n. 5603 del 3 marzo 2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della prova del diritto alla provvigione.

In particolare, in tale provvedimento la Suprema Corte ha stabilito che:

- la prova del diritto alla provvigione incombe sull'agente, il quale deve dimostrare l'avvenuta trasmissione dell'ordine di acquisto, la conclusione dell'affare con l'accettazione dell'ordine da parte della preponente oppure la mancata esecuzione dell'affare per fatto imputabile alla preponente;
- le richieste di esibizione documentale e le prove orali devono essere sufficientemente specifiche e circostanziate, pena la loro inammissibilità e il rigetto delle istanze istruttorie per carattere esplorativo.

In buona sostanza, con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito che, in una causa in cui l'agente richiede in giudizio il pagamento delle provvigioni, l'agente deve non solo allegare i fatti costitutivi del proprio diritto indicando in maniera specifica gli affari che si assume aver procurato, ma l'agente deve anche assolvere l'onere di provare gli affari da lui conclusi, non essendo

a tal fine sufficiente richiedere l'esibizione delle scritture contabili della preponente, in quanto di per sé tale richiesta ha carattere esplorativo.

2.2 Cambio di proprietà o di gestione nell'agenzia

Con sentenza n. 471 dell'11 marzo 2025 la Corte d'Appello di Venezia si è pronunciata sulla legittimità del recesso in tronco da un contratto di agenzia in caso di cambiamento della proprietà o della gestione di una società di agenzia.

Nel caso di specie il cambiamento di gestione della società di agenzia è consistito nel trasferimento a Singapore del legale rappresentante di tale società e nell'affidamento a Tizio della gestione completa della stessa società.

In proposito, con la sentenza in esame la Corte territoriale adita ha stabilito che:

- è legittimo il recesso in tronco da un contratto di agenzia in applicazione della clausola risolutiva espressa in base alla quale la preponente può risolvere immediatamente il contratto qualora si fosse verificato “qualsiasi cambiamento significativo nella struttura legale o nella gestione dell'agente” nonché in caso di “qualsiasi cambiamento nella proprietà dell'agenzia”;
- il breve lasso temporale intercorrente tra la conoscenza ufficiale da parte della preponente del mutamento dell'assetto gestionale e l'invio della comunicazione di risoluzione in tronco impedisce di ingenerare nella società agente qualsiasi affidamento circa la prosecuzione del rapporto di agenzia anche attraverso un tacito consenso rispetto al nuovo assetto gestionale della società di agenzia;
- la circostanza del trasferimento a Singapore del legale rappresentante della società di agenzia è di assoluto rilievo ai fini del caso in questione soprattutto con riferimento alla verosimiglianza della delega a Tizio della completa gestione di fatto della società di agenzia.

2.3 Il contratto di agenzia in Svizzera

Il contratto di agenzia in Svizzera è regolato dagli articoli 418 e seguenti del diritto svizzero delle obbligazioni.

L'agente di commercio può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica.

È possibile pattuire l'esclusiva per una determinata zona, per un determinato prodotto o per una determinata clientela.

Oltre ai contratti di agenzia relativi all'intera Svizzera, sono frequenti anche contratti di agenzia relativi a specifici cantoni.

Secondo il diritto svizzero l'agente di commercio può operare per uno o più preponenti. Tuttavia, se l'agente opera per una sola preponente, allora esso viene equiparato ad un lavoratore subordinato, con la conseguenza che la preponente è obbligata a pagare integralmente i contributi previdenziali a favore dell'agente.

In linea generale in Svizzera non è prevista alcuna forma particolare per il contratto di agenzia.

La forma scritta è però obbligatoria se l'agente agisce solo nello svolgimento di un secondo lavoro e devono essere derogate le norme speciali che valgono in tali casi, nonché per le clausole sul diritto di esclusiva, per l'esclusione della provvigione per affari che sono venuti in essere senza il contributo dell'agente con contraenti con i quali però egli aveva già in precedenza agevolato affari dello stesso tipo, per discostarsi dalle previsioni di legge relative all'esigibilità della provvigione al momento della conclusione del contratto, per l'abbreviazione dei termini minimi di preavviso di recesso per il primo anno di contratto, per la clausola che prevede che la provvigione diviene esigibile solo dopo la cessazione del contratto per quegli affari che devono essere adempiuti dopo la risoluzione del rapporto di agenzia, per la rinuncia dell'agente all'esclusiva.

In Svizzera non servono particolari requisiti per esercitare l'attività di agente di commercio, ma è necessaria l'iscrizione nel registro di commercio.

Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato.

I contratti a tempo determinato cessano alla loro naturale scadenza se le parti non hanno espressamente pattuito la possibilità di recesso.

Inoltre, se non è stato previsto nulla al riguardo, il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di un anno.

Per la cessazione di un contratto a tempo indeterminato, invece, si deve osservare un termine di preavviso che, per il primo anno, si conclude alla fine del mese successivo alla comunicazione di recesso.

Le parti possono stabilire nel contratto termini di preavviso diversi, che però devono essere uguali sia per l'agente sia per la preponente.

La legge svizzera ammette il recesso per giusta causa del contratto (a tempo determinato o indeterminato), qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- l'inattività dell'agente;
- la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'agente;
- l'errato calcolo delle provvigioni da parte della preponente;
- l'illegittimo trattenimento delle provvigioni da parte della preponente;
- il fallimento della preponente.

Al momento della cessazione del contratto (a tempo determinato o indeterminato), l'agente ha diritto ad un adeguato indennizzo se lo stesso con la sua attività ha sensibilmente ampliato la clientela della

preponente oppure quest'ultima, dopo la cessazione del rapporto, riceve sensibili vantaggi dalla clientela in precedenza acquisita dall'agente.

Tale indennizzo ammonta al massimo al guadagno annuale netto dell'agente, che viene calcolato sulla base della media degli ultimi cinque anni o della durata del contratto se essa è inferiore ai cinque anni.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo dovuto all'agente devono essere però detratti dalla provvigione annuale tutti i costi sostenuti dall'agente per l'esercizio della sua attività, indipendentemente dalla circostanza che la preponente li dovesse o meno rimborsare.

L'agente non ha diritto ad alcun indennizzo qualora sia lui a recedere dal contratto oppure in caso di recesso per giusta causa intimato dalla preponente.

Il diritto dell'agente a percepire un indennizzo al momento della cessazione del rapporto viene meno anche quando il pagamento di tale indennizzo sarebbe iniquo: ciò sussiste ad esempio quando il vantaggio che si riflette sulla preponente dopo la cessazione del contratto è già stato compensato durante il rapporto tramite la corresponsione di una provvigione particolarmente alta per quel tipo di settore.

In caso di recesso per giusta causa da parte dell'agente o di recesso da parte della preponente senza giustificazioni, l'agente, in aggiunta all'indennizzo, può avere altresì diritto al risarcimento del danno.

In Svizzera le parti le parti possono inserire nel contratto di agenzia un divieto di concorrenza post-contrattuale, purché sia specificato l'ambito spaziale, oggettivo e temporale di tale divieto, nonché sia corrisposta all'agente, a tale titolo, un'apposita indennità distinta dall'indennizzo dovuto all'agente al momento della cessazione del rapporto.